



*Ministero dell'Istruzione*

**Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159**

**IL MINISTRO**

- VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, e particolare l'art. 1 comma 18-quater che recita: *“In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021...”*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”*;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante *“Delega al Governo per la*



*Ministero dell'Istruzione*

- definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;*
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*.;
- VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”*;
- VISTO l'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”*;
- VISTI gli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;
- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, che all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, ed in particolare l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* ed in particolare i commi 729 e 730;
- VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito con



*Ministero dell'Istruzione*

- modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'articolo 14, comma 7;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il decreto ministeriale n. 984 del 14 dicembre 2017, applicativo dell'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 relativo alla valutazione del terzo anno di Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT);
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 31 luglio del 2019 n. 688, che ha determinato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 nel numero di 53.627 unità ed il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2019 di autorizzazione alle immissioni in ruolo;
- VISTI i decreti della Direzione Generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indizione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado nonché per i posti di sostegno;
- VISTO il decreto della Direzione Generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, di indizione del concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, articolo 17 comma 2, lettera b);
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, che ha bandito il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quater*, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*";
- CONSIDERATA l'urgenza di disporre ulteriori immissioni in ruolo, in attuazione dell'art. 1 comma 18-*quater* del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;
- TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per effetto delle cessazioni del servizio di cui all'art. 14, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4,



## Ministero dell'Istruzione

- convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, cosiddetta “*quota 100*”, registrate dopo le operazioni di mobilità per l'a. s. 2019/2020, pari a 6.542 posti e rilevate presso gli uffici scolastici regionali le consistenze delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali;
- VISTA l'autorizzazione resa dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'immissione in ruolo sui suddetti posti acquisita al prot. AOOUFGAB n. 9488 del 31 marzo 2020 per il numero complessivo di 4.500 posti;
- VISTO **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione ..... registrato alla Corte dei Conti .....**;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;
- RILEVATA l'urgenza di disporre le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma *18-quater*, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159 anticipatamente all'avvio delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2020/21;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali **in data 13 maggio 2020**;

### DECRETA:

#### Articolo 1 (Contingente)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20, in applicazione dell'art. 1, comma *18 – quater*, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti, secondo il **prospetto allegato**.
2. Le assunzioni in ruolo sono effettuate per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, intervenute dopo le operazioni di mobilità disposte nell'a.s. 2019/2020. Le nomine in ruolo sono disposte con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio che avviene nell'anno scolastico 2020/21.

#### Articolo 2 (Graduatorie valide per le immissioni in ruolo)



## *Ministero dell'Istruzione*

1. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito GAE).
1. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, quelle relative ai concorsi indetti con D.D.G. 1 febbraio 2018 n. 85, quelle relative ai concorsi indetti con D.D. 7 novembre 2018 n. 1546, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, letto c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Articolo 3

#### *(Sequenza delle operazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-*quater* del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le nomine sono effettuate nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.
2. Per la sequenza delle operazioni, si rinvia all'allegato A – Personale docente. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688.
3. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, non riassorbite per effetto delle nomine effettuate a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvede al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
4. L'assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti - risultanti al sistema informativo – per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/20, ove siano presenti anche nell'organico relativo all'a.s. 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell'a.s. 2020/2021. L'assegnazione di tali sedi avverrà con priorità rispetto alle ordinarie



*Ministero dell'Istruzione*

operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO  
*On. dott.ssa Lucia Azzolina*

BOLLA